



# COMUNE DI FRUGAROLO

## (Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) - P.IVA 00368540068  
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – e-mail: ragioneria@comune.frugarolo.al.it  
p.e.c.: protocollo.frugarolo@ruparpiemonte.it

## IMU 2017

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono il **proprietario** di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ovvero il **titolare di diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.

Nel caso in cui i soggetti passivi siano più di uno, l'I.M.U. è dovuta da ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva quota di possesso e proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità.

### Sono esenti dal pagamento dell'IMU:

- **Abitazione principale e una sola pertinenza.** ( ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8, A/9) . Per pertinenze dell'abitazione principale (quella in cui risiede e dimora il nucleo familiare) si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale (solo per chi esercita l'attività agricola)**
- **Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

### Sono equiparate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;
- l'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata-le unità immobiliari, **escluse** quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- **l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado** ( genitori-figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel **modello di dichiarazione** di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

**Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile,** analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili;

#### **Casi di non applicabilità della riduzione:**

- **se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione**
- **se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione**
- **se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione**
- **se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione**
- **se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione**
- **se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione**

## **Versamenti**

Il versamento dell'imposta si effettua in due rate:

- la prima in acconto con scadenza il **16 giugno 2017**
- la seconda a saldo con scadenza il **18 dicembre 2017**.

E' possibile il versamento in un'unica soluzione, acconto e saldo, entro il 16 giugno 2017, mediante il modello di pagamento unificato F24.

<b>CODICE CATASTALE COMUNE D813</b>
-------------------------------------

Con deliberazione n. 9 del 30/03/2017 il Consiglio comunale ha confermato le aliquote IMU per l'anno 2017:

- **aliquota base: 0,76%;**
- **aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e n. 1 pertinenza, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011,**
- **aliquota ridotta: 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale (solo per chi NON esercita attività agricola)**

**Detrazione per abitazione principale € 200,00** (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

- importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicati:
- versamenti volontari e in autoliquidazione € 10,00;
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso € 20,00;

#### **CODICI TRIBUTO**

I codici tributo, fissati dalla risoluzione 35/E dell'Agenzia delle Entrate, sono:

**3912** («Imu - abitazione principale e relativa pertinenza (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) - Comune»),

**3916** («Imu - aree fabbricabili - Comune»),

**3918** («Imu - altri fabbricati (ulteriori pertinenze, ecc..) - Comune»),

**3923** («Imu - interessi da accertamento - Comune»),

**3924** («Imu - sanzioni da accertamento - Comune»).

**Il calcolo dell'imposta deve essere effettuato ai sensi della legge 214/2011**

---

➤ **PER INFORMAZIONI E CONTEGGI RIVOLGERSI :**

- *Ai CAAF, Agli studi professionali, Associazioni di categoria, ecc..*

➤ **PER CHIARIMENTI**

Ufficio Tributi del Comune è a disposizione degli utenti il giovedì mattina dalle 10,00 alle 13,00

Telefono: 0131 296022 – 4

**Mail: [ragioneria@comune.frugarolo.al.it](mailto:ragioneria@comune.frugarolo.al.it)**